



INFORMATIVA INERENTE LA DISCIPLINA PER L'ACCESSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE IN CASO DI PAZIENTE RICOVERATO

Riferimenti normativi

Accordo Stato-Regione “Norme a tutela degli animali da compagnia e pet-therapy” del 6 febbraio 2003 che all’art. 9 (valutazione delle regioni per il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano essi residenti residenziali quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso gli istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà).

La Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 e s.m. “Norme a tutela del benessere animale” art. 4 ter - accessibilità degli animali di affezione nelle strutture di cura.

Commissione Assembleare IV “Politiche per la salute e politiche sociali” del 10 dicembre 2013.

Deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.

Raccomandazioni del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta che presenta le linee guida per il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie anche per quanto riguarda l'introduzione di animali in tali strutture in base ad sistema di Grading.

Premessa

Recepito il contenuto normativo, l'applicazione della Legge deve:

- redigere le modalità di accesso di determinati animali d'affezione nelle strutture di cura in visita al proprietario che ne abbia fatto richiesta, per garantire lo svolgimento della visita in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria della stessa;
- redigere un regolamento per disciplinare l'introduzione nelle strutture di cura degli “animali di servizio” a seguito del proprietario e cioè di quegli animali addestrati individualmente per provvedere all'assistenza di un individuo con disabilità fisica, psichica, cognitiva e mentale (non vedenti, non udenti, ecc).



Ambito di applicazione

La presente disciplina deve essere osservata da tutte le strutture ospedaliere regionali ogni qual volta vi sia richiesto l'accesso di un animale d'affezione.

Sono **escluse dall'accesso** le seguenti Unità Operative/Servizi:

- Unità di terapia Intensiva,
- Medicina d'Urgenza
- Chirurgia d'urgenza
- Traumatologia d'urgenza
- Unità e/o stanze di isolamento comprese quelle che ospitano i pazienti posti sotto precauzioni per contatto
- Unità di terapia intensiva e semi-intensiva post-operatoria
- Centri Trapianto
- Centri grandi ustionati
- Centri Dialisi
- Ostetricia e Nursery
- Sale operatorie
- Sale di Diagnostica e Interventistica invasiva
- Sale con impianti radiologici;
- Sale mensa
- Altre aree, identificate specificatamente per ogni struttura

Accesso di un animale d'affezione all'interno delle strutture ospedaliere:

Ogni struttura ospedaliera e di residenza deve recepire con proprio Regolamento interno, predisposto dal Comitato per il Controllo delle infezioni e approvato dalla Direzione Sanitaria, le disposizioni contenute nella normativa regionale, integrandolo con le peculiarità di ogni struttura.



Regolamento interno per l'accesso degli animali di affezione

Sono ammessi all'interno delle strutture ospedaliere **unicamente** cani e gatti.

La Direzione Sanitaria è il servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione per l'accesso degli animali di affezione in ospedale.

Per ottenere l'accesso il paziente o i suoi familiari fanno **richiesta scritta** alla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera per il rilascio dell'autorizzazione.

La Direzione Sanitaria, ricevuta la richiesta del paziente, sentito il responsabile dell'U.O che ha in cura il paziente, verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso, valuta la congruenza della richiesta e rilascia l'autorizzazione scritta specificando data, ora e luogo e ne dà comunicazione al personale interessato.

Il Coordinatore Infermieristico del reparto di degenza ha il compito di verificare che la posizione logistica della stanza del paziente sia idonea e acquisisce l'eventuale consenso scritto da parte degli altri pazienti presenti nella stanza, valutandone in primis le condizioni cliniche ed eventuali allergie. Qualora non sia possibile accogliere il cane/gatto in stanza l'incontro con il paziente potrà avvenire egualmente nella sala d'aspetto di fronte al Centro Estetico (primo piano) o eventualmente nella sala d'aspetto del reparto.

L'autorizzazione per l'accesso dell'animale deve essere riportata sulla documentazione sanitaria (cartella clinica) del paziente, allegando anche fotocopia della documentazione richiesta per l'animale.

In caso di inadempienze del conduttore dell'animale l'autorizzazione è revocata dalla Direzione Sanitaria.

Criteri per l'accesso alle aree esterne di Maria Cecilia Hospital:

- i cani devono essere condotti con guinzaglio e museruola da persone in grado di gestirli;
- i gatti devono essere tenuti nell'apposito trasportino e se liberati devono essere mantenuti con idoneo guinzaglio;
- è fatto obbligo a chiunque conduca gli animali, di raccogliere eventuali deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Criteri per l'accesso alle aree interne comuni

Il percorso che l'animale deve fare per accedere alle aree comuni e il luogo dell'incontro con il paziente corrisponde all'accesso principale alla Struttura ed i corridoi di congiunzione alle degenze consentite.

Gestione del cane:

- Il cane deve essere iscritto all'anagrafe degli animali d'affezione e il proprietario/conducente è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale.



- Deve essere condotto al guinzaglio e avere la museruola. E' consentito togliere la museruola durante l'incontro con il degente.
- Deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e avere il pieno controllo dell'animale.
- Deve disporre di una polizza assicurativa per danni contro terzi.
- E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane, di raccogliere eventuali deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse e di eventuali perdite di pelo.
- L'accompagnatore del cane deve avere con sé il libretto sanitario dell'animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
- Deve avere un certificato veterinario che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura non zoonotica e assenza di endo e ecto parassitosi.
- Tale certificazione non deve essere antecedente i 15 giorni all'accesso dell'animale nella struttura.
- Gli animali devono essere puliti e ben spazzolati.

Gestione del gatto:

- Deve essere tenuto nell'apposito trasportino almeno fino al paziente e se liberato deve essere mantenuto con idoneo guinzaglio.
- Deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e avere il pieno controllo dell'animale.
- Deve disporre di una polizza assicurativa per danni contro terzi.
- E' fatto obbligo a chiunque conduca il gatto, di raccogliere eventuali deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- L'accompagnatore del gatto deve avere con se il libretto sanitario dell'animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
- Deve avere un certificato veterinario che attesti la buona salute dell'animale, assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura non zoonotica e assenza di endo e ecto parassitosi.
- Tale certificazione non deve essere antecedente i 15 giorni all'accesso dell'animale nella struttura.
- Gli animali devono essere puliti e ben spazzolati.

Verifica dei requisiti richiesti per l'introduzione di animali:

La verifica dei requisiti richiesti per l'accesso degli animali in Struttura è a carico della Direzione Sanitaria.

Nel caso le condizioni degli animali non siano conformi a quanto richiesto, la Direzione Sanitaria può allontanare l'animale. Le motivazioni di tale allontanamento devono essere riportate sulla documentazione sanitaria del paziente.



Misure generali di controllo delle infezioni nel contatto con gli animali:

- A livello di degenza/servizio, il Direttore Sanitario o il Responsabile del reparto, valuta il rischio infettivo/sanitario per determinare se la visita deve avvenire in un'area comune della struttura oppure nella stanza di degenza.
- Sono disponibili per l'animale eventuali telini monouso su cui potersi appoggiare. In caso di deiezione, oltre a raccogliere con gli appositi strumenti, occorrerà avvertire il personale ausiliario del reparto che provvederà alla disinfezione immediata.
- L'animale è sotto il controllo del suo gestore e deve rimanere vicino al proprietario/paziente; non è consentito che si avvicini ad altri pazienti, visitatori, staff, o altri animali.
- L'approccio deve avvenire dal lato libero da dispositivi medici invasivi quali i cateteri intravascolari, i sistemi di drenaggio, in modo da prevenire ogni contatto (urtare, leccare) con i siti e relativi presidi.
- Le visite dell'animale non devono essere consentite mentre il paziente consuma il pasto e deve esser evitato condurre gli animali nei servizi igienici, vicino ai carrelli del vitto, delle medicazioni, della terapia.
- Se l'animale può salire sul letto, il conduttore deve richiedere il telo di protezione impermeabile monouso, che dovrà eliminare dopo la visita.
- Dopo la visita il malato deve lavarsi le mani con acqua e sapone oppure frizionare le mani con gel alcolico prima e dopo il contatto con l'animale.

Accesso dei cani-guida per i non vedenti che si recano in visita:

E' consentito di diritto l'accesso nella struttura dei cani guida in accompagnamento alle persone non vedenti che si rechino in visita ai pazienti applicando le stesse modalità previste per gli animali d'affezione come sopra descritte.